

ACCORDO ATTUATIVO

(Ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'accordo di data 2 maggio 2023)

tra

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (c.f. 80014930327), con sede in Trieste,
Piazza dell'Unità d'Italia n. 1 da un lato, rappresentata da Massimiliano Fedriga,
Presidente pro tempore e legale rappresentante

e

A2A Energiefuture S.p.A. (P.IVA 09426250966), con sede legale in Corso di Porta
Vittoria 4, 20122 – Milano, rappresentata da Giuseppe Monteforte,
Amministratore delegato, di seguito congiuntamente denominate Parti.

Premesso che

a) in data 2 maggio 2023 le Parti sottoscrivevano un accordo per la
realizzazione di interventi compensativi e di riequilibrio ambientale,
territoriale ed economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b),
della legge regionale 19/2012 e dell'articolo 1, comma 5, della legge
239/2004, a favore della sostenibilità socio-economica, territoriale e
ambientale del progetto di modifica della centrale termoelettrica di
Monfalcone – impianto di transizione energetica;

b) in forza dell'Accordo di cui alla lettera a) A2A Energiefuture S.p.A. si
impegnava a progettare e realizzare le seguenti opere di mitigazione e
compensazione territoriale:

- cessare ogni produzione a carbone contestualmente
all'ottenimento dell'autorizzazione MASE per la chiusura delle
unità produttive 1 e 2, la cui istanza dovrà essere presentata da

	A2A Energiefuture S.p.A. al MASE entro e non oltre 30 giorni dal	
	rilascio dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione del progetto	
	oggetto dell'Accordo;	
	– effettuare tutte le attività di messa in sicurezza, bonifica,	
	smantellamento e demolizione delle componenti impiantistiche	
	ed infrastrutturali afferenti all'esercizio dell'attuale centrale a	
	carbone che cesseranno di essere utilizzate entro e non oltre 4	
	anni e 6 mesi da quando saranno conclusi positivamente entrambi	
	gli iter di rilascio dell'autorizzazione alla chiusura delle unità	
	produttive 1 e 2 e di verifica di ottemperanza della condizione	
	ambientale n. 1 della CTVIA prevista dall'Accordo;	
	– riformulare, entro e non oltre 30 giorni dal rilascio	
	dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione del progetto oggetto	
	dell'Accordo, l'istanza di ottemperanza della condizione	
	ambientale n.1 della CTVIA, presentando al MASE un	
	cronoprogramma aggiornato del piano di dismissione della durata	
	massima di 4 anni e 6 mesi;	
	– eseguire la progettazione e realizzazione degli interventi mitigativi	
	e compensativi di cui all'Articolo 2, comma 2, lett. b) (interventi	
	da 1) a 8)) dell'Accordo fra la Regione autonoma Friuli Venezia	
	Giulia e A2A Energiefuture S.p.A. entro e non oltre 7 anni a partire	
	dall'ottenimento dell'autorizzazione alla dismissione dei gruppi a	
	carbone esistenti, salvo ritardi autorizzativi non imputabili	
	all'azienda.	

c) ai sensi dell'art. 4 comma 3, del citato accordo la Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a sottoporre ad A2A Energiefuture S.p.A., entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, un Accordo Attuativo che disciplini con maggiore dettaglio le procedure da attivare per la progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), sopra richiamato, ed anche per le ipotesi di cui all'articolo 3, co. 2, lett. a), b) e c).

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse.

1.1 L'Accordo stipulato in data 2 maggio 2023 e le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Attuativo.

Articolo 2 – Oggetto.

2.1 Le Parti convengono che l'oggetto dell'Accordo attuativo si compone delle seguenti attività:

a) progettare e realizzare le seguenti opere di mitigazione e compensazione territoriale:

a. interventi di rigenerazione territoriale mediante connessione ecologica potenziale con gli ambiti naturalistici, paesaggistici con particolare riferimento alla realizzazione di adeguate aree verdi da dedicare a parco pubblico. (Riferimento: layout dell'allegato 3 dell'Accordo);

b. una nuova stazione marittima a servizio dell'ormeggio per diporto e crocieristica;

c. realizzazione di ormeggi comprensiva di una passeggiata ciclo-pedonale turistica lungo la banchina;

d. opere di urbanizzazione primaria inerenti agli interventi di cui al presente elenco, nonché quelle finalizzate alla successiva realizzazione, ad opera di terzi, di strutture ricettive alberghiere e ristorative;

e. parcheggi al servizio delle strutture di cui ai punti precedenti.

f. polo tecnologico per lo svolgimento di attività didattiche e formative per le scuole primarie e secondarie, con particolare attenzione ai percorsi dedicati alle tematiche inerenti la transizione ecologica, nonché a servizio dello start-up delle imprese del settore in una ottica di sviluppo sostenibile;

g. installazione di impianti fotovoltaici e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti a servizio delle aree soggette a rigenerazione urbana di cui alle lettere b. e f. dell'elenco sopra riportato.

h. installazione di impianti geotermici a servizio delle aree sopra indicate soggette a rigenerazione urbana. La nuova stazione marittima e il polo tecnologico dovranno essere integralmente serviti dal nuovo impianto geotermico, il quale dovrà, altresì, essere collegato ad una infrastruttura di rete, adeguata per dimensioni e tecnologia, cui potranno allacciarsi soggetti terzi.

b) sostenere gli oneri economici connessi a:

a. cessione a titolo gratuito dell'area di Centrale di cui all'art. 2,

comma 2, lettera a) dell'Accordo, considerato che la

valorizzazione dell'area medesima è pari a circa €2.600.000;

b. progettazione di cui alla lettera a) del presente articolo, ivi inclusa

la progettazione di cui all'art. 5 del presente Accordo attuativo,

nei limiti di un importo massimo pari a € 1.400.000,00 IVA inclusa;

c. realizzazione delle opere di cui alla lettera a) del presente articolo,

nei limiti di un importo massimo pari a € 15.500.000,00 IVA

inclusa.

3. Oneri economici.

3.1 L'impegno di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera b), del presente accordo è

assolto come segue:

a. per l'adempimento agli obblighi derivanti dal presente Accordo

A2A Energiefuture S.p.A. sosterrà una spesa esigibile complessiva

di € 19.500.000,00, da intendersi quale debito di valuta e soglia

massima dell'impegno di spesa;

b. qualora la soglia massima di spesa sopra individuata dovesse

essere raggiunta prima che tutte le attività siano state realizzate

del tutto o in parte da A2A Energiefuture S.p.A., la Regione si

impegna a considerare ottemperato l'obbligo di A2A

Energiefuture S.p.A..

c. nel caso in cui le attività di progettazione e realizzazione possano

essere completate con il sostegno di oneri inferiori a quelli sopra

stimati, A2A Energiefuture S.p.A. impegnerà l'importo residuo per

la realizzazione di pensiline ombreggianti dotate di impianto

fotovoltaico sulle aree di parcheggio.

Articolo 4 – Cronoprogramma delle attività.

4.1 La sequenza delle attività di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera a), del presente

Accordo Attuativo costituisce ordine di priorità nella realizzazione degli interventi elencati. Qualora in corso di esecuzione degli interventi si verificano delle economie, queste ultime verranno destinate alla realizzazione dell'intervento che segue non finanziato, a condizione che consentano il completamento integrale dell'intervento medesimo. In caso contrario dette economie verranno destinate all'intervento che segue fino ad individuare il primo intervento integralmente finanziabile con dette economie. Resta inteso che la realizzazione del polo tecnologico presupporrà la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, in assenza delle quali il polo tecnologico sarà considerato non finanziabile, destinando le predette economie all'intervento successivo integralmente finanziabile.

4.2 Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.1, lettera c) del presente

Accordo attuativo, A2A Energiefuture S.p.A. si impegna a completare le attività sotto elencate entro i termini stabiliti nella tabella sotto riportata:

N.	Attività	Termini di completamento
1.	Attività di bonifica, messa in sicurezza, dismissione e smantellamento	Entro 4 anni e 6 mesi dalla positiva conclusione di entrambi gli iter di rilascio dell'autorizzazione alla chiusura delle unità produttive 1 e 2 e di verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 1

		della CTVIA prevista dall'Accordo
2.	Predisposizione del DOCFAP di cui al successivo art. 5.2 del presente Accordo attuativo	Entro 90 giorni dal tavolo convocato secondo l'art. 6.2 del presente accordo attuativo
3.	Predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di cui all'art. 2, comma 2.1, lettera a), del presente Accordo Attuativo	Entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla elezione della soluzione progettuale preferibile secondo l'art. 6.3 del presente Accordo attuativo
4.	Realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione territoriale di cui all'articolo 2, c. 2.1 lettera a) del presente Accordo attuativo	Entro 7 anni dalla positiva conclusione di entrambi gli iter di rilascio dell'autorizzazione alla chiusura delle unità produttive 1 e 2

4.3 Le Parti convengono che, ai fini del presente atto, si intende per "completamento":

4.3.1 Rispetto ai punti 2 e 3. della sopra riportata tabella, rispettivamente il DOCFAP ed il progetto di fattibilità tecnico economica trasmessi al tavolo di concertazione di cui all'art. 6;

4.3.2 Rispetto al punto 4. della sopra riportata tabella, i lavori eseguiti a regola d'arte e collaudati in conformità alle leggi di settore.

4.4 Il termine stabilito per il completamento delle attività di realizzazione delle

opere di cui al punto 4. della sopra riportata tabella si intende comprensivo dei passaggi amministrativi necessari per l'approvazione del progetto nelle competenti sedi, così come stabilito dall'accordo all'art.3 c.1 lettera c) dell'Accordo, al netto di ritardi autorizzativi non imputabili all'azienda.

4.5 A2A Energiefuture S.p.A. si impegna a applicare e fare applicare nei contratti con tutti gli appaltatori e subappaltatori della filiera degli operatori economici che verranno impiegati nell'esecuzione delle prestazioni tutte le garanzie necessarie affinché gli interventi finanziati siano completati ed eseguiti a regola d'arte (quali a mero titolo esemplificativo: polizze fidejussorie bancarie ed assicurative o depositi cauzionali, penali in caso di ritardo, clausole risolutive espresse che operino di diritto, sostituzione dell'appaltatore per inadempimento, etc).

4.6 In ogni caso di ritardo o violazione degli impegni assunti attraverso la sottoscrizione del presente Accordo Attuativo resta ferma la facoltà della Regione Friuli Venezia Giulia di sospendere immediatamente l'Accordo Attuativo medesimo e affidare ad uno o più operatori economici l'esecuzione delle attività, con costi a carico di A2A Energiefuture S.p.A. entro i limiti economici stabiliti dall'Accordo.

Articolo 5 – Procedure.

5.1 Energiefuture S.p.A. si impegna a redigere un progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) inerente il punto 3 della tabella di cui all'articolo 4 che precede entro 180 giorni naturali e consecutivi dalla elezione della soluzione progettuale preferibile secondo l'art. 6.3 del presente Accordo attuativo e a trasmetterlo al tavolo di concertazione di cui all'articolo 6 entro il medesimo

termine, al fine di una sua condivisione con il tavolo stesso.

5.2 Il PFTE dovrà recare i contenuti previsti dall'art. 41, comma 6, del d.lgs. 31

marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della

legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti

pubblici) e dall'allegato I.7 al citato codice. Questo livello di progettazione,

eccettuato il DIP (documento di indirizzo alla progettazione) dovrà essere

sviluppato secondo la sequenza di atti ed elaborati progettuali prevista

dall'allegato I.7 e sul DOCFAP (documento di fattibilità delle alternative

progettuali) dovrà esprimersi il tavolo di concertazione.

5.3 Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà contenere un computo

estimativo delle opere, con voci distinte per ogni singolo intervento di

mitigazione e compensazione territoriale.

5.4 Una volta ricevuta la formale adesione al PFTE da parte del tavolo di

concertazione, Energiefuture S.p.A. dovrà rivolgersi alla autorità competente

per l'indizione di una conferenza decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti

della legge 241/1990.

Articolo 6 – Istituzione e coordinamento del tavolo di concertazione ai sensi

dell'art. 4, comma 1, dell'Accordo

6.1 Il tavolo di concertazione è composto da Regione Friuli Venezia Giulia –

Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che

assume il ruolo di coordinatore, il Comune di Monfalcone, l'Autorità di

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone,

il Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese - COSEVEG, A2A

Energiefuture S.p.A. (che si potrà avvalere della consulenza dei progettisti da

essa stessa incaricati e coordinati), che interverranno in persona del legale rappresentante ovvero di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza.

6.2 Il tavolo verrà convocato dal coordinatore entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente Accordo Attuativo. Conseguentemente, entro il termine dianzi precisato, A2A Energiefuture S.p.A. dovrà avere conferito l'incarico ai progettisti all'uopo individuati, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga motivata, che potrà essere concessa dal coordinatore, con conseguente rinvio del tavolo.

6.3 Il tavolo verrà successivamente convocato dal coordinatore non prima di ulteriori 90 giorni ai fini dell'illustrazione delle alternative progettuali predisposte da A2A Energiefuture mediante il DOCFAP e del piano della progettazione del PFTE predisposto dai professionisti incaricati. La soluzione da sviluppare nel progetto di fattibilità dovrà essere eletta entro i successivi 30 giorni.

6.4 Il tavolo potrà essere comunque convocato coerentemente con lo sviluppo della progettazione, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal coordinatore, e potrà essere integrato con la partecipazione di altri soggetti oltre a quelli previsti dal comma 6.1.

6.5 Successivamente all'elezione dell'alternativa progettuale secondo l'art. 6.3 che precede, A2A Energiefuture S.p.A. entro le tempistiche di cui all'art. 5.1, sottoporrà il PFTE al tavolo di concertazione, il quale esprimerà la condivisione al progetto entro l'ulteriore termine di trenta giorni, decorrenti dalla convocazione del tavolo stesso.

6.6 Delle sedute del tavolo di concertazione verrà redatto processo verbale che

verrà sottoscritto dai partecipanti. Alle sedute sarà possibile intervenire anche mediante collegamento da remoto.

Art. 7 – Stati di avanzamento e collaudo – comunicazioni

7.1 Energiefuture S.p.A. si impegna a comunicare al coordinatore del tavolo l'avvenuta stipula dei contratti con i professionisti e gli appaltatori all'uopo incaricati e le relative consegne lavori, nonché gli stati di avanzamento delle opere secondo il cronoprogramma di progetto, trasmettendo entro 15 giorni naturali e consecutivi dal loro pagamento le fatture corredate della copia del relativo bonifico, unitamente ad una relazione dettagliata recante la porzione di opere realizzate.

7.2 Eventuali modifiche o variazioni delle opere che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche se imprevedibili, obbligatorie o non sostanziali, dovranno, prima di essere realizzate, essere comunicate al coordinatore del tavolo con congruo anticipo.

7.3 A2A Energiefuture S.p.A. dovrà comunicare al coordinatore del tavolo di concertazione, entro 15 giorni naturali e consecutivi, i verbali di ultimazione lavori e i certificati di collaudo o regolare esecuzione delle opere.

Articolo 8 – Disposizione finale.

8.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo attuativo si osservano le disposizioni di cui all'Accordo stipulato tra le parti in data 2 maggio 2023 e le disposizioni del codice civile.

Articolo 9 – Foro competente.

9.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere dalla sottoscrizione del presente Accordo Attuativo il foro competente è quello di Trieste.

Articolo 10 – Modifiche dell’Accordo attuativo.

10.1 Il presente Accordo attuativo non può essere modificato in tutto o in parte, salvo accordo scritto tra le Parti nel quale vengano espressamente indicate le parti modificate sotto forma di emendamento.

Il Presidente

L’Amministratore delegato

Massimiliano Fedriga

Giuseppe Monteforte